

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/01/1999

E DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 11/02/1999 ATTI O.RE.CO. N. 135

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 15/11/2002, N. 45 DEL 17/11/2003 E N. 51 DEL 19/12/2003

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE II FINANZIARIO**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili, di cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 2 Base imponibile delle aree fabbricabili

1. a) ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs 446/97, e cioè della limitazione del potere di accertamento del Comune, si stabilisce che il valore delle Aree fabbricabili è il seguente:

	DESTINAZIONI	2004
A	<i>Insedimenti di antica formazione</i>	85,00
B1	<i>Insedimenti con contesto misto</i>	85,00
B2	<i>Zone di contenimento allo stato di fatto</i>	85,00
B3	<i>Zone di completamento</i>	85,00
B4	<i>Zone residenziali già oggetto di pianificazione esecutiva in fase di attuazione</i>	85,00
B5	<i>Zone di ristrutturazione urbanistica</i>	85,00
C	<i>Zona di espansione e nuovo impianto</i>	67,00
B6	<i>Complessi produttivi esistenti e confermati</i>	118,00
B7	<i>Zone per insediamenti produttivi di completamento</i>	118,00
D1	<i>Zone per insediamenti produttivi di espansione</i>	95,00
D2	<i>Zone per insediamenti artigianali – commerciali</i>	118,00
B8	<i>Zone per insediamenti produttivi in fase di attuazione</i>	118,00
	<i>Attrezzature ricettive - ricreative</i>	118,00

- b) ogni anno l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, all'aggiornamento del prezzo medio di mercato delle aree da trasmettere al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza. Il Consiglio Comunale potrà differenziare il valore con riferimento a zone omogenee del Territorio Comunale
2. Fermo restando che il valore delle aree è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 6 - comma 5- del D. lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma.
3. Sono altresì assoggettati all'applicazione del tributo i terreni edificabili, nella sola eccedenza della superficie non di pertinenza del fabbricato.
4. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
5. In caso di demolizione di fabbricato e di ricostruzione sulla medesima area, oppure di recupero edilizio, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione la base imponibile è data dal solo valore dell'area

ART. 3 Determinazione della aliquota

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, con effetto per l'anno successivo.
2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

3. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

ART. 4

Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale; il proprietario allega idonea documentazione alla dichiarazione

ART. 5

Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art 5 del medesimo D. Lgs., maggiorata degli interessi nella misura legale, a condizione che il vincolo, per disposizione di legge, sia almeno triennale.
2. Il rimborso verrà riconosciuto per il periodo di sussistenza del vincolo.
3. La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro tre anni dalla data di esecutività del provvedimento impositivo del vincolo.

CAPO II

COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 6

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da un contitolare libera gli altri, purchè siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile cui si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

ART. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.